



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

22/9/2011

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo,
Responsabile finanziario**

Oggetto

**Manovra economica – D.L. n. 98/11: l'Agencia delle entrate dà attuazione
alla disciplina sulla definizione delle liti fiscali pendenti**

Cna Provinciale Treviso
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

La manovra correttiva (art. 39, c. 12, D.L. 98/11) offre la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, di valore non superiore a 20.000 euro e in cui è parte l'Agencia delle Entrate. La disciplina è mutuata in buona parte dalla normativa relativa al vecchio condono fiscale (L. n. 289/02), cui la manovra economica rimanda.

Le liti pendenti aventi i requisiti previsti dalla norma sono definite con:

1. il pagamento di una somma;
2. la presentazione, da parte del contribuente, di apposita domanda.

La norma delega la definizione degli aspetti applicativi (es. modalità di presentazione della domanda di definizione, modalità di versamento delle somme dovute, ecc.) a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agencia delle Entrate. In attuazione di tali deleghe, l'Agencia ha emanato:

- la risoluzione 5 agosto 2011, n. 82/E di istituzione del codice tributo per il versamento delle somme richieste per la chiusura della lite;
- il provvedimento 13 settembre 2011, prot. n. 119854 di approvazione del modello di domanda di definizione della lite.

Liti definibili

Sono definibili le liti fiscali:

- pendenti al 1 maggio 2011, anche a seguito di rinvio, dinanzi:
 - alle Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano, e Centrale;
 - al Giudice ordinario, compresa la Cassazione
- in cui è parte l'Agencia delle Entrate;
- relative ad atti impositivi (es. avvisi di accertamento IRPEF, IVA IRES, IRAP, ritenute alla fonte; irrogazioni di sanzioni, ecc.) di valore non superiore a 20.000 euro.

Una lite è considerata "*pendente*" se al 1° maggio 2011 è stato proposto ricorso, anche se alla stessa data non sia stato effettuato il deposito presso la Commissione tributaria adita.

Valore della lite

Il "*valore*" della lite, da prendere a base la definizione, è rappresentato:

a) nelle liti relative a imposte: dall'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; l'importo va assunto al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con provvedimento separato;

b) nelle liti relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, non collegate ad un tributo: dall'ammontare delle sanzioni.

Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero dei soggetti interessati.

Definizione della lite

Come anticipato, la definizione della lite fiscale pendente si perfeziona compiendo correttamente i seguenti adempimenti:

- pagando integralmente le somme dovute entro il 30 novembre 2011, in unica soluzione (a tale fine, si consulti il paragrafo "Versamento delle somme dovute");
- presentando successivamente la domanda di definizione entro il 31 marzo 2012 (per approfondimenti, si consulti il paragrafo "Presentazione della domanda di definizione").

Qualora non ci siano somme da versare (ad esempio perchè le somme dovute per la definizione sono già state versate a seguito di iscrizione a ruolo), la lite è definita a seguito della sola presentazione della domanda.

In generale, ad una lite fiscale autonoma definibile deve corrispondere:

1. un versamento, nel mod. *F24 Versamenti con elementi identificativi*, della somma quantificata sul valore della lite e che riporti anche alcuni riferimenti della stessa (quale, fra gli altri, il codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio);
2. una specifica domanda che richiami sia gli estremi della lite che del versamento effettuato per la definizione.

Versamento delle somme dovute

Per ciascuna lite fiscale autonoma, deve essere effettuato entro il 30/11/11, un separato versamento.

L'integrale pagamento del dovuto entro il 30 novembre 2011 è condizione imprescindibile per poter definire la lite. Solo in caso di errore scusabile, la Direzione regionale o provinciale competente comunicherà al soggetto interessato la differenza ancora dovuta, incrementata degli interessi legali calcolati dall'1/12/11 (giorno successivo alla scadenza del termine fissato) che dovrà essere versata nei 30 giorni successivi.

Le somme dovute per la definizione variano sulla base del valore della lite (da quantificare secondo i criteri sopra espressi).

Valore della lite	Somma da versare per la definizione della lite
fino a 2.000,00 euro	150 euro
da 2.000,01 a 20.000,00 euro	A) l'ultima sentenza è stata a favore del contribuente -> si versa il 10% del valore della lite B) l'ultima sentenza è stata a favore all'Agenzia delle entrate -> si versa il 50% del valore della lite C) la lite pende nel primo grado di giudizio -> si versa il 30% del valore della lite

Esempio:

In una lite relativa a ritenute alla fonte non operate su compensi corrisposti al dipendente e non dichiarati (retribuzioni "in nero"), come valore della lite occorre assumere l'importo della ritenuta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

Se l'importo in questione fosse 1.800 euro, la somma da versare per la

definizione è fissa e pari a 150 euro.

Se, invece, il valore della lite è pari a 10.000 euro, la somma da versare va determinata in misura percentuale e in funzione dell'iter giurisdizionale della stessa. Ad esempio, se la lite è pendente nel secondo grado di giudizio e in primo grado la sentenza è stata favorevole al contribuente, la somma da versare per la definizione è di 1.000 euro (= valore della lite x 10% = 10.000 x 10%).

Dalle somme così determinate, il contribuente può scomputare eventuali importi versati per effetto di iscrizioni a ruolo. Se gli importi già versati a seguito del ruolo, sono superiori rispetto a quanto dovuto per la chiusura della lite, si applica la seguente disciplina:

- se risultava soccombente il contribuente, l'eccedenza non verrà rimborsata;
- se risultava soccombente l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle entrate procederà al rimborso dell'eccedenza solo se il valore della lite supera 2.000 euro.

Per il versamento va utilizzato il mod. *F24 Versamenti con elementi identificativi* e, in particolare, il nuovo codice tributo 8082, denominato *Liti fiscali pendenti - Definizione ai sensi dell'art. 39, c. 12, D.L. 98/11*.

Nella delega di versamento, devono essere compilati anche i campi:

- "codice ufficio", indicando il codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio;
- "tipo", indicando il carattere "R";
- "elementi identificativi", riportando "DLF" (= definizione liti fiscali);
- "anno di riferimento", con l'anno di imposta cui si riferisce l'atto impugnato, da riportare nel formato "AAAA".

Nella sezione "Contribuente" deve essere inserito il codice fiscale del contribuente che ha proposto il ricorso. Se il versamento viene effettuato da un soggetto diverso da quest'ultimo, il codice fiscale da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento e nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere inserito il codice fiscale del soggetto che ha presentato il ricorso, unitamente all'indicazione, nel campo "codice identificativo" del codice "71" denominato "soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio".

Tale compilazione deve essere effettuata a prescindere da quale sia il tributo a cui la lite si riferisce.

E' inoltre sempre esclusa la possibilità di compensare in F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/97) tali somme a debito con eventuali crediti vantati dal soggetto versante.

Presentazione della domanda di definizione

Per ciascuna lite fiscale autonoma deve essere presentata, entro il 31 marzo 2012, una distinta domanda di definizione.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica e utilizzando il prodotto che verrà fornito gratuitamente sul sito internet <http://www.agenziaentrate.gov.it/>. La funzione non è disponibile nel momento in cui si scrive. L'Agenzia comunicherà la data dalla quale sarà possibile procedere a compilare e poi trasmettere la domanda.

La presentazione telematica può essere:

- effettuata direttamente dal contribuente, se abilitato ai servizi telematici *Fisconline* o *Entratel*;
- affidata dal contribuente:
 - ad uno dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
 - a una qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, cui dovrà essere preventivamente consegnata una copia cartacea della

domanda, debitamente compilata e sottoscritta.

I soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni o la Direzione provinciale possono non accettare l'incarico. Se accettano, devono rilasciare al soggetto interessato:

1. una copia cartacea della domanda di definizione che è stata dagli stessi predisposta e inviata, in cui deve essere anche compilato il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica;
2. una copia della comunicazione telematica trasmessa dall'Agenzia che attesta il ricevimento della domanda.

Sospensione dei giudizi e dei termini

Fino al 30 giugno 2012 sono sospesi:

1. i giudizi in corso, relativi alle liti potenzialmente definibili; nel caso in cui sia già stata fissata la trattazione della lite, il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata;
2. i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazioni, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Entro il 15 luglio 2012, gli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti devono trasmettere alle Commissioni tributarie, ai tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di Cassazione un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012.

Entro il 30 settembre 2012, gli uffici delle Entrate devono depositare presso la segreteria della Commissione o nella Cancelleria degli Uffici giudiziari la comunicazione:

- a) attestante la regolarità della definizione e l'integrale versamento delle somme dovute. Conseguentemente, verrà dichiarata l'estinzione del giudizio;
- b) dell'eventuale diniego della definizione.